

CODEX

collana diretta da PAOLO LORDO

ambiente

CDX40

IL CODICE DEI BOSCHI E DELLE FORESTE

maggio 2018

**GUIDA NORMATIVA AGGIORNATA AL T.U.
FORESTALE
E RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-247-5

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEI BOSCHI E DELLE FORESTE

maggio 2018

GUIDA NORMATIVA AGGIORNATA
AL T.U. FORESTALE
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di BOSCHI E FORESTE. Tutti i testi sono presentati nel testo vigente e consolidato, incluso il nuovo "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali". Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 4 maggio 2018 | materia: ambiente | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 40 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX40 | ISBN: 978-88-6907-247-5 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - www.exeo.it - info@exeo.it

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni - COM/2013/0659 final - Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale

1 L'Europa ha bisogno delle sue foreste

Le foreste e le altre superfici boschive occupano oltre il 40% della superficie dell'UE, con tipologie di foreste che variano notevolmente da regione a regione. Grazie all'imboschimento e alla successione ecologica della vegetazione negli ultimi decenni la copertura forestale dell'UE ogni anno è aumentata all'incirca dello 0,4%. In termini generali, però, la superficie forestale è in costante declino. Attualmente nell'UE solo il 60-70% dell'incremento annuo viene abbattuto, pertanto la provvigione è in aumento. Tuttavia, in base alle proiezioni degli Stati membri in materia di attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (il cosiddetto LULUCF), si prevede un incremento approssimativo del 30% dei tassi di prelievo entro il 2020 rispetto al 2010[1]. Il 60% delle foreste è di proprietà di diversi milioni di soggetti privati[2]. Questa cifra è destinata a crescere, poiché in alcuni paesi è ancora in corso la restituzione della proprietà delle foreste ai privati. La restante superficie boschiva è di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici.

Le foreste hanno una dimensione multifunzionale che si presta a fini economici, sociali ed ambientali. Offrono un habitat ad animali e piante e svolgono un ruolo primario nell'attenuazione dei cambiamenti climatici e nell'offerta di altri servizi ambientali. Quasi un quarto delle foreste dell'UE è coperto dalla rete Natura 2000 e gran parte del territorio restante ospita specie protette dalla legislazione dell'UE. Le foreste hanno anche un valore sociale, poiché portano ampi benefici alla nostra collettività, compresi quelli relativi alla salute umana e alle attività ricreative e turistiche[3].

L'importanza socioeconomica delle foreste è elevata, ma spesso sottovalutata. Le foreste contribuiscono allo sviluppo rurale e danno lavoro a circa tre milioni di persone. Il legno è tutt'ora la fonte principale del reddito ricavato dalle foreste. Pertanto la presente strategia si rivolge anche alle industrie forestali, che sono disciplinate dalle politiche industriali dell'UE. Il legno costituisce inoltre un'importante fonte di materie prime per le bioindustrie emergenti.

Attualmente la biomassa forestale è la principale fonte di energia rinnovabile e rappresenta circa la metà del consumo complessivo di energia rinnovabile nell'UE. Secondo i piani di azione nazionali per l'energia rinnovabile, la biomassa usata per il riscaldamento, il raffreddamento e l'energia elettrica costituirebbe all'incirca il 42% dell'obiettivo di coprire con l'energia rinnovabile il 20% del fabbisogno energetico entro il 2020. Se l'obiettivo sarà raggiunto, la quantità di legno destinata alla produzione energetica nell'UE equivarrà al totale dei prelievi di legno attuali. Provengono dalle foreste anche numerosi altri beni, come il sughero, le resine, i funghi, i frutti a guscio, la selvaggina e i frutti di bosco.

Garantire una gestione sostenibile delle foreste è essenziale se vogliamo che questi benefici siano equilibrati.

Una gestione sostenibile delle foreste richiede modi e livelli di sfruttamento delle foreste e delle superfici boschive che rispettino la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, ora e in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza danneggiare altri ecosistemi[4].

Sebbene nel trattato sul funzionamento dell'UE non si faccia alcun riferimento a disposizioni specifiche sulla politica forestale dell'Unione, l'UE adotta da tempo politiche che contribuiscono alla realizzazione di una gestione sostenibile delle foreste e alle decisioni degli Stati membri sulle foreste. Tra gli obiettivi raggiunti figurano la strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, la politica di sviluppo rurale, la politica industriale, il pacchetto UE su clima ed energia con i relativi obiettivi 2020, la strategia fitosanitaria e la strategia sul materiale riproduttivo nonché le strategie in materia di biodiversità e bioeconomia[5].

Basandosi sui principi di sussidiarietà e di condivisione della responsabilità, nel quadro della strategia forestale per l'Unione europea[6] è stato istituito un quadro per azioni mirate a sostegno della gestione sostenibile delle foreste che fa leva sulle sinergie tra le politiche e le iniziative dell'UE e degli Stati membri. Il piano d'azione dell'UE per le foreste 2007-2011[7] ha rappresentato uno strumento importante per l'attuazione della strategia e ha stabilito quattro obiettivi incentrati sulla competitività, l'ambiente, la qualità della vita e il coordinamento e la comunicazione. Il cofinanziamento di misure a favore delle foreste nel quadro del regolamento sullo sviluppo rurale è stato e continuerà ad essere uno dei principali mezzi di finanziamento a livello di UE.

Da una valutazione ex post del piano d'azione per le foreste è emersa la necessità di mettere a punto una nuova strategia che sviluppi e attui una visione comune sulla gestione multifunzionale e sostenibile delle foreste in Europa, che definisca priorità e obiettivi per le azioni, stabilisca un nesso tra le strategie e i piani di finanziamento dell'UE e degli Stati membri, rafforzi la pianificazione, il finanziamento e l'attuazione intersettoriale coerente delle attività, stabilisca chiari meccanismi di monitoraggio, valutazione e rendicontazione e riveda il coinvolgimento dei portatori d'interesse. La presente comunicazione sostiene queste raccomandazioni formulando orientamenti strategici.

2 Perché abbiamo bisogno di un nuovo quadro?

Negli ultimi 15 anni nell'UE diversi cambiamenti sociali e politici hanno condizionato l'approccio della società nei confronti delle foreste e della silvicoltura. Il quadro generale è caratterizzato da un aumento della domanda in ambito forestale e dei rischi cui è esposto il settore. Al contempo il numero crescente di politiche in ambito forestale crea un quadro politico complesso e frammentato. Inoltre le interrelazioni sempre più strette tra i mercati internazionali degli alimenti per uso umano e animale, delle fibre e dei combustibili stanno creando perturbazioni di mercato inattese.

Creare un nuovo quadro è necessario al fine di:

- garantire che il potenziale di multifunzionalità delle foreste dell'UE sia gestito in maniera sostenibile ed equilibrata per far sì che i servizi ecosistemici fondamentali delle nostre foreste funzionino correttamente;
- soddisfare la domanda crescente di materie prime per prodotti esistenti e nuovi (ad esempio sostanze chimiche o fibre tessili ecologiche) e di energia rinnovabile. Questa domanda offre l'opportunità di diversificare i mercati, ma costituisce anche un'importante sfida per la gestione sostenibile e il bilanciamento della domanda su diversi fronti. La domanda relativa a nuovi usi nel settore della bioeconomia e della bioenergia va coordinata con quella tradizionale, nel rispetto delle esigenze di sostenibilità;
- con l'obiettivo di stimolare la crescita, rispondere alle sfide e alle opportunità che le industrie forestali affrontano sul piano dell'efficienza delle risorse e dell'energia, delle materie prime, della logistica, dell'adattamento strutturale, dell'innovazione, dell'educazione, della formazione e dello sviluppo delle competenze, della concorrenza internazionale, della politica in materia di clima oltre il 2020 nonché dell'informazione e della comunicazione;
- proteggere le foreste e la biodiversità dagli effetti nefasti di tempeste e incendi, da risorse idriche sempre più limitate e dagli organismi nocivi. Queste minacce non conoscono confini nazionali e sono aggravate dai cambiamenti climatici;
- riconoscere che la domanda nell'UE va oltre la produzione interna e che i suoi consumi si ripercuotono sulle foreste di tutto il mondo;
- sviluppare un adeguato sistema di informazione per garantire il follow up degli obiettivi sopraesposti.

L'UE ha bisogno di un quadro politico che coordini e garantisca la coerenza tra le politiche in materia forestale e che consenta la creazione di sinergie con altri settori che influenzano la gestione delle foreste. L'Unione ha bisogno di una nuova strategia delle foreste che si profili come punto di riferimento fondamentale nello sviluppo delle politiche del settore. Il ruolo riconosciuto alle foreste dell'UE deve garantire che esse possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi dell'UE.

3 Il percorso da seguire: una nuova strategia per le foreste e il settore forestale

La presente proposta promuove un approccio coerente e olistico alla gestione delle foreste, affronta la tematica dei vantaggi molteplici delle foreste, integra aspetti endogeni ed esogeni delle politiche forestali e contempla l'intera catena di valore del settore forestale.

La proposta individua i principi fondamentali da adottare per rafforzare la gestione sostenibile delle foreste e per migliorare il quadro concorrenziale e agevolare la creazione di posti di lavoro, in particolare in aree rurali, garantendo al contempo la protezione delle foreste e il buon funzionamento dei servizi ecosistemici. Il documento illustra inoltre i modi in cui l'UE intende attuare le politiche in materia forestale.

Affinché questa strategia abbia un impatto sulle politiche che richiedono o potranno richiedere di dare prova di una gestione sostenibile delle foreste e affinché la strategia raggiunga gli obiettivi prefissati, è necessario elaborare criteri di gestione sostenibile delle foreste obiettivi, ambiziosi e verificabili, che siano applicabili a tutti gli utenti della biomassa forestale. La strategia e la sua applicazione dovrebbero basarsi sulla legislazione in vigore e

sulle iniziative promosse a livello internazionale, tra cui i lavori svolti nel quadro di FOREST EUROPE[8], tenendo conto della particolare situazione dei piccoli proprietari di foreste e prendendo in considerazione gli strumenti del settore privato basati sul mercato, tra cui la certificazione.

Per raggiungere gli obiettivi comuni e migliorare la coerenza e le sinergie è importante poter contare sul coordinamento con e tra gli Stati membri. Questi ultimi sono chiamati a tenere conto dei principi e degli obiettivi della presente strategia quando imposteranno e applicheranno i rispettivi piani d'azione e programmi forestali nazionali. In questo contesto è auspicabile che si creino opportunità di networking e possibilità di scambiare informazioni e buone pratiche.

3.1 Principi guida

- Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste, per offrire molteplici prodotti e servizi in maniera equilibrata e garantire la protezione delle foreste;
- efficienza nell'impiego delle risorse, ottimizzazione del contributo delle foreste e del settore forestale allo sviluppo rurale, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro;
- responsabilità globale delle foreste, promozione della produzione e del consumo sostenibili dei prodotti forestali.

L'Europa vanta una lunga tradizione nella gestione sostenibile delle foreste. Quest'esperienza si rispecchia nei principi FOREST EUROPE applicati nelle politiche degli Stati membri e sostenuti dall'UE, in particolare nel quadro della politica di sviluppo rurale. Si tratta di un approccio dinamico che prevede interventi a livello internazionale, regionale e locale che vengono realizzati "sul campo" dai gestori delle foreste.

Gli impegni assunti nell'ambito di FOREST EUROPE vincolano gli Stati membri ad una gestione sostenibile e in linea con le politiche e la legislazione nazionale sulle foreste. Nell'attuare questa strategia gli Stati membri devono tenere conto dei principi fondamentali della gestione sostenibile delle foreste, migliorare lo scambio di informazioni e condividere le buone pratiche.

Nel settore delle foreste usare le risorse in maniera efficiente equivale a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sul clima nonché dare priorità alla produzione delle foreste dal maggiore valore aggiunto, creare più posti di lavoro e contribuire a un migliore bilancio del carbonio. L'uso "a cascata" del legno[9] risponde a questi criteri. In alcuni casi sarà necessario adottare diversi approcci, ad esempio nell'eventualità in cui cambi la domanda o per esigenze di protezione ambientale.

3.2 Gli obiettivi per le foreste per il 2020

Garantire e dimostrare una gestione delle foreste dell'UE che rispetti i principi della gestione sostenibile nonché il rafforzamento del contributo dell'UE alla promozione di tale gestione sostenibile e alla riduzione della deforestazione a livello globale, pertanto:

- contribuire a bilanciare le diverse funzioni delle foreste, soddisfare la domanda e fornire servizi ecosistemici di importanza fondamentale;
- creare le basi necessarie affinché le foreste e l'intera catena di valore del settore siano competitive e diano un valido contributo alla bioeconomia.

Gli obiettivi sviluppati in collaborazione con le autorità degli Stati membri e i portatori d'interesse evidenziano una visione integrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile con un approccio olistico alla gestione e alle politiche forestali.

3.3 Otto aree prioritarie interconnesse: un valore aggiunto per tutti

La gestione sostenibile delle foreste contribuisce al raggiungimento dei principali obiettivi sociali

3.3.1 Sostenere le comunità rurali e urbane

La società dipende in misura sempre maggiore dalle foreste, che coprono vaste superfici rurali e rivestono un ruolo fondamentale anche per la popolazione rurale, poiché sostengono il benessere economico e l'occupazione.

Una forza lavoro che opera in maniera sostenibile, competente e in piena sicurezza è uno dei pilastri di una maggiore competitività del settore forestale. Le foreste ben amministrate da gestori, lavoratori e imprenditori qualificati spianano la strada a un settore forestale sostenibile e competitivo che riveste un ruolo di rilievo nello sviluppo rurale e nell'intera economia offrendo vantaggi in termini sociali.

La Commissione ritiene che si debba ricorrere a fondi per lo sviluppo rurale per sostenere la gestione sostenibile delle foreste. Occorre che gli Stati membri sfruttino le opportunità offerte dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale e stabiliscano le seguenti priorità d'investimento: aggiornamento delle tecnologie in ambito forestale, ottimizzazione del contributo del settore alla bioeconomia, miglioramento della resilienza, del valore ambientale e del potenziale di attenuazione degli ecosistemi forestali, raggiungimento degli obiettivi legati alla natura e alla biodiversità, adeguamento ai cambiamenti climatici, preservazione delle risorse genetiche, protezione delle foreste e informazioni in materia nonché creazione di nuove aree boschive e di sistemi agro-forestali.

Orientamenti strategici

- Occorre che gli Stati membri ricorrano ai fondi per lo sviluppo rurale per incrementare la competitività, sostenere la diversificazione delle attività economiche, migliorare la qualità della vita nonché per offrire determinati beni pubblici legati all'ambiente[10], al fine di contribuire a promuovere le funzioni sociali della gestione sostenibile delle foreste;
- è opportuno che la Commissione e gli Stati membri valutino e migliorino l'effetto delle misure a favore delle foreste adottate nel quadro della politica di sviluppo rurale;

- nel quadro dell'obiettivo di semplificazione del pacchetto di misure volte ad aggiornare la disciplina degli aiuti di Stato, la Commissione propone di considerare l'inclusione delle grandi imprese nel sistema di esenzione per categoria e sta rivedendo le condizioni per le esenzioni per categoria nel settore forestale[11];

- grazie al sostegno offerto tramite i fondi per lo sviluppo rurale, gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere i sistemi di consulenza forestale volti a una maggiore sensibilizzazione, le attività di formazione e la comunicazione tra i proprietari locali delle foreste e le autorità;

- occorre che la Commissione e gli Stati membri valorizzino meglio i benefici che le foreste apportano alla società e, tramite la gestione sostenibile delle foreste, è opportuno che trovino il giusto equilibrio nella fornitura dei diversi beni e servizi.

3.3.2 Migliorare la competitività e la sostenibilità delle industrie forestali dell'UE, della bioenergia e dell'economia verde in generale

Il legno è una materia prima naturale, rinnovabile, riutilizzabile e riciclabile. Se proviene da foreste gestite in maniera sostenibile ed è trattato e usato in modo tale da ridurre al massimo gli effetti negativi sul clima e sull'ambiente fornendo al contempo mezzi di sussistenza, il suo ruolo può essere sostenibile.

In generale, il 58% della biomassa di legno dell'UE è trasformato dalle industrie forestali dell'Unione[12], che rappresentano oltre il 7% del PIL del settore manifatturiero nell'UE e impiegano quasi 3,5 milioni di addetti, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica industriale dell'UE[13]. Tuttavia la futura competitività del settore richiederà processi e prodotti efficienti nell'impiego di risorse ed energia e dal basso impatto ecologico. Si prevede che i materiali e le sostanze chimiche innovativi a base di legno svolgeranno un ruolo importante nella bioeconomia dell'UE. In un documento dei servizi della Commissione si descrivono i sottosettori delle industrie forestali dell'UE, le rispettive prospettive economiche e tecnologiche e si individuano le maggiori sfide con le relative azioni (2013-20) con l'obiettivo di contribuire a migliorare la competitività a livello globale.

Il restante 42% è usato per la produzione energetica, che rappresenta circa il 5% del consumo energetico totale dell'UE. In base ai piani d'azione e programmi forestali nazionali la biomassa continuerà ad essere la fonte primaria di energia rinnovabile anche nel 2020. La Commissione sta valutando l'opportunità o meno di proporre misure supplementari, tra cui l'introduzione di criteri armonizzati di sostenibilità, al fine di rispondere a problematiche legate alla sostenibilità dell'uso di biomassa solida e gassosa per il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di energia elettrica.

Pertanto la biomassa forestale, assieme ai prodotti forestali diversi dal legno, di crescente interesse per i mercati, offrono l'opportunità di mantenere o creare posti di lavoro e diversificare le entrate in un'economia verde a basso consumo di carbonio.

Orientamenti strategici

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori d'interesse:

- analizzerà e promuoverà un uso più diffuso del legno come materia prima sostenibile, rinnovabile e che rispetti clima e ambiente senza danneggiare le foreste e i relativi servizi ecosistemici, valuterà i benefici per il clima derivanti dalla sostituzione di materie e fonti energetiche con la biomassa forestale e i prodotti a base di legno nonché l'effetto degli incentivi a favore dell'uso della biomassa forestale in termini di distorsioni del mercato;
- elaborerà, entro il 2014, criteri UE oggettivi, ambiziosi e dimostrabili per la gestione sostenibile delle foreste, che possano essere applicati nell'ambito di diverse politiche a prescindere dall'utilizzo finale della biomassa forestale. La Commissione presenterà le misure del caso;
- valuterà l'offerta potenziale di legno e promuoverà una maggiore mobilità sostenibile del legno, svilupperà orientamenti relativi alle buone pratiche, al principio "a cascata" e ai processi di produzione efficienti nell'impiego di risorse ed energia, in particolare per le industrie forestali, le PMI e le microimprese;
- stimolerà la crescita del mercato e l'internazionalizzazione dei prodotti delle industrie forestali dell'UE e migliorerà le conoscenze settoriali, tra cui quelle relative alle costruzioni sostenibili e alle informazioni sui mobili da trasmettere ai consumatori;
- agevolerà l'accesso dei prodotti e delle materie prime dell'industria forestale dell'UE ai mercati di paesi terzi stipulando accordi commerciali bilaterali e migliorerà le informazioni disponibili sulle condizioni di importazione e sulle esportazioni di materie prime;
- sosterrà la piattaforma tecnologica delle industrie forestali e incoraggerà nuove iniziative, come partenariati pubblico-privati, ad esempio nella bioindustria, che sostengono la ricerca e l'innovazione riguardo a diversi prodotti e processi efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'energia;
- avvierà, nel 2014, una valutazione cumulativa dei costi della legislazione dell'UE che incide sulle catene di valore delle industrie forestali. I risultati potrebbero confluire in un'analisi più ampia degli impatti che tenga conto anche dei costi, dei vantaggi e della coerenza delle politiche e della legislazione.

3.3.3 Le foreste e i cambiamenti climatici

Le foreste sono vulnerabili ai cambiamenti climatici. Per questo motivo è importante mantenere e rafforzare la loro resilienza e capacità di adattamento, tra l'altro con la prevenzione degli incendi e altre soluzioni basate sull'adattabilità (ad esempio con specie e varietà di piante idonee).

Nel contempo, la gestione delle foreste può attenuare i cambiamenti climatici mantenendo e potenziando il ruolo di pozzo svolto dalle foreste nel ciclo del carbonio e fornendo biomateriali che fungono da deposito temporaneo di carbonio o da sostituti del carbonio, usati al posto di materiali e combustibili ad alta intensità di carbonio. Recentemente l'UE ha adottato norme di contabilizzazione, monitoraggio e rendicontazione relative alle attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF)[14] che prevedono, ad esempio, che gli Stati membri forniscano informazioni sui rispettivi piani per incrementare i pozzi e ridurre le emissioni prodotte dalle foreste. L'UE e gli Stati membri hanno inoltre assunto impegni nel settore LULUCF da realizzare entro il 2020, nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ - DI CUI ALL'Art. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Il sottoscritto nato/a a il e residente in via,

premessò

che in data ha presentato all'ufficio di, domanda n..... per la concessione degli aiuti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento (CEE) 2080/92,

dichiara

sotto la propria responsabilità, in riferimento all'art. 9 del decreto ministeriale del, di aver adempiuto esattamente a tutti gli obblighi assunti con tale domanda, come ammessa all'aiuto incluse eventuali modifiche e rettifiche apportate dall'Ente regionale competente, e risultanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Lì,

Il sottoscritto

Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

(G.U. 30 novembre 2000, n. 280).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 4/5/2018 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO DALLA L. 3 AGOSTO 2017, N. 123

Capo I

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

Art. 1. (Finalità e principi).

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

Art. 2. (Definizione).

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Art. 3. (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

Art. 4. (Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi).

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Art. 5. (Attività formative).

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6. (Attività informative).

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insorgere di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi

persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

(G.U. 12 settembre 2016, n. 213)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 4/5/2018 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2017, N. 228

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di attuazione dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto l'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, recepita con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Visto il regolamento n. 885/2006/CE del 21 giugno 2006;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il regolamento n. 907/2014/UE dell'11 marzo 2014;
Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 aprile 2016;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari del 12 e 13 luglio 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione del 20 luglio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, di seguito denominata «legge»:

- a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;
- b) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.

Capo II

Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali

Art. 2. Comparti di specialità delle Forze di polizia

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge:

- a) Polizia di Stato:
 - 1) sicurezza stradale;
 - 2) sicurezza ferroviaria;
 - 3) sicurezza delle frontiere;
 - 4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
- b) Arma dei carabinieri:

- 1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;
 - 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
 - 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
 - 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
- c) Corpo della Guardia di finanza:
- 1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
 - 2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Art. 3. Razionalizzazione dei presidi di polizia

1. Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonché l'articolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono determinate misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, dell'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché della revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge.

2. Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonché, ai sensi del comma 1, in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al fine di assicurare maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della guardia di finanza, nonché le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.

Art. 4. Razionalizzazione dei servizi navali

1. Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dell'articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.

campo dalle strutture regionali, nonché a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali, al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione ed assistenza. Il Dipartimento della protezione civile curerà, infine, l'organizzazione di specifiche riunioni tecniche per fare il punto sull'attuazione delle presenti raccomandazioni.

Roma, 27/02/2018

Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

(G.U. 20 aprile 2018, n. 92)

TESTO VIGENTE AL 4/5/2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, il comma 2, lettera h);

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, recante approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1º dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta dell'11 gennaio 2018;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

- d) planimetrie di rilievo dell'area e della vegetazione esistente redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte;
- e) documentazione storica attestante lo stato dei luoghi preesistente ai processi di forestazione e rinaturalizzazione (mappe catastali e cartografie storiche, documentazione iconografica, scritti, presenza di manufatti, sistemazioni idraulico-agrarie, etc.);
- f) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi ed eventuali immagini a carattere storico; documentazione aerofotografica riferita a riprese aerofotogrammetriche oggettivamente databili;
- g) progetto di recupero a fini produttivi con indicazione degli interventi previsti e delle colture o delle attività pastorali che si intendono ripristinare, nonché delle modalità e dei tempi di realizzazione;
- j) descrizione e documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti, nonché elaborati relativi alle modalità di mantenimento, ripristino o nuova realizzazione delle stesse.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637. LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.

(B.U. 9 febbraio 2017, n. 6 - S.O. n. 2)

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

☐☐ il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), ha istituito il “vincolo per scopi idrogeologici” a tutela dei boschi e dei terreni “che, per effetto di forme di utilizzazione possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque” e il “vincolo per altri scopi” a favore dei “boschi che, per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali” e dei boschi utili “per ragioni di difesa militare”;

☐☐ la legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) ha disposto l'apposizione del “vincolo paesaggistico” su bellezze naturali, su complessi di beni immobili con valore estetico e su bellezze panoramiche, vincolo applicato anche a terreni coperti da boschi;

☐☐ con la legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge

27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), cosiddetta legge Galasso, il vincolo paesaggistico è stato esteso alla totalità dei boschi italiani, permettendo comunque l'esecuzione, senza

autorizzazione paesaggistica, del “taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”;

☞ il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore

forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) ha precisato la natura degli interventi colturali ammissibili nei boschi senza autorizzazione paesaggistica e ha imposto l'obbligo dell'esecuzione di interventi compensativi per la trasformazione del bosco. Tale norma ha disposto che l'autorizzazione alla trasformazione del bosco possa essere rilasciata “in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale”. Il d.lgs. 227/2001, riconoscendo al bosco una molteplicità di funzioni, ha disposto che, in caso di rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, si renda necessario effettuare interventi di natura compensativa a carico del destinatario dell'autorizzazione di trasformazione, consistenti in opere di rimboschimento, di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti, a scelta delle Regioni;

☞ l'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ha ribadito che, per il loro interesse paesaggistico, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal d.lgs. 227/2001, sono sottoposti a tutela. L'articolo 149 ha stabilito che non è comunque richiesta autorizzazione per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio né per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia;

☞ la legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni

sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici) ha disciplinato gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923. Detto vincolo grava anche, ma non solo, su terreni forestali. L'articolo 8 ha previsto che, prima dell'inizio dei lavori, venga depositata una cauzione a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. L'ammontare della cauzione è stabilito nel provvedimento autorizzativo secondo alcuni parametri proporzionali all'opera da eseguire. L'articolo 9 (anticipando quanto sarà successivamente previsto dal d.lgs. 227/2001) ha previsto l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere a rimboschimenti o versamenti in denaro per la compensazione delle superfici trasformate;

☞ l'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica

delle foreste) ha disposto che l'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco venga rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e

AMBIENTE --> BOSCHI E FORESTE --> AREE VINCOLATE

TAR MOLISE n.15 del 15/01/2018 - Relatore: Domenico De Falco - Presidente: Silvio Ignazio Silvestri

Sintesi: La sottrazione di intere aree all'installazione di impianti di produzione da energie rinnovabili può avvenire solo per effetto di vincoli di tipo normativo ovvero per effetto di scelte di tipo pianificatorio adottate con lo speciale procedimento descritto nelle Linee Guida nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico: tale vincolo non può sorgere solo per effetto della prossimità dell'area rispetto ad un bosco.

Estratto: «Come è noto il procedimento di autorizzazione unica agli impianti eolici è disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e nel dettaglio dalle Linee Guida nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico (sostanzialmente trasfuso nelle linee guida regionali approvate con delibera n. 621/2011) che ne individua i presupposti e le scansioni in cui esso si articola. Rilevano, in particolare, nel caso di specie il punto 1.1 secondo cui l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituisce "attività libera", il successivo punto 1.2 a mente del quale le sole Regioni e Province possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al punto 17 del medesimo testo normativo, secondo cui le Regioni e Province per l'accelerazione dell'iter autorizzatorio possono procedere all'indicazione delle aree non idonee. Pertanto in base alle Linee Guida, al di fuori delle preclusioni conseguenti all'apposizione di vincoli che rendano incompatibili gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle specifiche zone individuate, la Regione e la Provincia possono procedere alla determinazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti "attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione". In altre parole, la sottrazione di intere aree all'installazione di impianti di produzione da energie rinnovabili può avvenire solo per effetto di vincoli di tipo normativo ovvero per effetto di scelte di tipo pianificatorio adottate con lo speciale procedimento descritto nelle predette Linee Guida. Pertanto, l'Amministrazione, nell'ambito del procedimento di autorizzazione delle iniziative del tipo di quella oggetto di causa, non può precludere in via generale per intere aree la realizzazione degli impianti in questione, essendo chiamata a compiere una valutazione specifica ed individualizzata della singola istanza senza applicare una "nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori" (cfr. da ultimo TAR Molise 23 giugno 2016, n. 281 che richiama TAR Molise, 1° marzo 2011, n. 52), ma compiendo una valutazione in concreto che tenga conto quindi di tutte le circostanze fattuali del caso, astenendosi da giudizi astratti, sconnessi cioè dalle caratteristiche specifiche della singola intrapresa (cfr. TAR Marche, 19 settembre 2011, n. 1393). Né può

argomentarsi che un siffatto vincolo sorga per effetto della prossimità dell'area oggetto di considerazione rispetto ad un bosco (distante 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore più vicino) che, in quanto tale, risulta oggetto di vincolo ex lege ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. g) del d.lgs. n. 42/2004. Il Collegio non ignora che con la pronuncia n. 1144/2014 la sesta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che le aree contermini devono ravvisarsi anche rispetto ai beni oggetto di vincolo ex lege, nondimeno il Collegio non può fare a meno di osservare che, almeno con riguardo ai boschi, la sussistenza di un'area contermina può difficilmente ravvisarsi. E infatti, le linee guida nazionali, ma anche quelle regionali (D.G.R. n. 621/2011), dettano una specifica disciplina ai punti 4.3 e 4.4 dell'allegato IV relativamente agli impatti degli impianti eolici sull'ecosistema compresi i boschi in considerazione della vicinanza dell'impianto da realizzare. Sennonché, la previsione nelle linee guida di siffatte specifiche misure di mitigazione dell'impatto nel caso di prossimità degli impianti rispetto ai boschi non avrebbe alcun senso se tali impianti dovessero essere, come regola generale, realizzati ad una distanza di almeno 7 KM dall'area boschiva. In altre parole, le stesse linee Guida nel regolamentare gli impatti degli impianti eolici sulle zone boschive limitrofe, muovono dall'evidente presupposto che non vi siano aree contermini, altrimenti non vi sarebbe stata la necessità di dettare una specifica regolamentazione volta a limitare l'incidenza degli stessi impianti sulle aree boschive. Del resto, lo stesso Codice dei beni culturali appone espressamente il vincolo di tutela ex lege sulle aree "contermini" ai laghi aventi determinate caratteristiche (art. 142, co. 1 lett. b d.lgs. n. 42/2004), con la conseguenza che se il Legislatore non ha ripetuto analoga espressa previsione con riferimento alle zone prossime alle aree boschive, anch'esse tutelate ex lege, non può che concludersi che non abbia inteso sottoporre ad alcun vincolo gli spazi limitrofi. Pertanto, il provvedimento di reiezione dell'istanza di autorizzazione non solo eredita i rilevati vizi (più sopra rilevati) della VIA che essa richiama, ma si fonda sull'errato presupposto che l'area di interesse sia contermina.»

TAR LAZIO, SEZIONE I QUATER ROMA n.5013 del 28/04/2017 - Relatore: Laura Marzano -
Presidente: Salvatore Mezzacapo

Sintesi: Al parere del Corpo Forestale dello Stato non può attribuirsi la natura vincolante riconosciuta, invece, dall'art. 146, comma 5, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al parere della Soprintendenza per i Beni architettonici e il paesaggio, con riferimento ai beni vincolati per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice suddetto.

Estratto: «4. Il provvedimento regionale impugnato si fonda sulla relazione istruttoria del 16 giugno 2008 con cui la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha espresso parere negativo sul progetto, la quale, a sua volta, si fonda sulla nota n. 13194 del 29 ottobre 2007 del Corpo Forestale, con cui è stato espresso parere negativo all'ampliamento del progetto. Si tratta di atti presupposti che erano già stati posti a fondamento della determinazione della Direzione regionale Territorio e Urbanistica in data 6 dicembre 2007, che dichiarava negativamente concluso il procedimento; detta determinazione, impugnata con il ricorso n. 1767/2008 R.G. e sospesa per la sostanziale incompetenza dell'organo emanante, è stata poi integralmente sostituita dalla Deliberazione del 25 luglio 2008, adottata dall'organo competente, ossia la Giunta Regionale del Lazio. Anche tale ultima Deliberazione dunque, impugnata con il ricorso in epigrafe, si fonda sugli stessi atti

presupposti, ossia la relazione istruttoria del 16 giugno 2008 con cui la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha espresso parere negativo sul progetto, la quale, a sua volta, si fonda sulla nota n. 13194 del 29 ottobre 2007 del Corpo Forestale, con cui è stato espresso parere negativo all'ampliamento del progetto.4.1. Il Collegio rileva preliminarmente che si tratta di atti endoprocedimentali; segnatamente, al parere del Corpo Forestale dello Stato non può attribuirsi la natura vincolante riconosciuta, invece, dall'art. 146, comma 5, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al parere della Soprintendenza per i Beni architettonici e il paesaggio, con riferimento ai beni vincolati per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in cui è stato trasfuso l'art. 151 del previgente D.Lgs. 490/99 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali).»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.1041 del 04/08/2016 - Relatore: Maria Colagrande - Presidente: Francesco Gaudieri

Sintesi: L'inizio dell'efficacia del vincolo paesaggistico su un'area boschiva dipende dal tasso di specificità della fonte normativa che lo stabilisce ed, in definitiva, dai caratteri ontologici delle categorie normative del bene tutelato: l'operatività del vincolo va dunque ricondotta all'individuazione, puramente ricognitiva, dell'area da parte dell'amministrazione.

Estratto: «X. Venendo alla questione centrale della controversia inerente alla legittimità del vincolo sui terreni dei ricorrenti, occorre preliminarmente dar conto del quadro normativo rilevante ai fini della decisione. Il primo comma dell'art. 142 del d.lg. 42/2004 stabilisce: Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: a. [...] b. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; c. [...] L'art. 2, d.lg. n. 227/2001 stabilisce: "1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e: a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco; b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco; c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco. [...]4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da

processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate".

XI. I boschi costituiscono, pertanto, un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire, non soggetti a decadenza, perché traggono origine dalle caratteristiche dell'area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all'esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l'intervento dell'amministrazione, ma anche quello del legislatore assume valenza meramente ricognitiva e non costitutiva. I vincoli paesaggistici ed ambientali in senso proprio, hanno quindi natura di vincoli dichiarativi, in quanto derivanti, non da una scelta discrezionale dell'amministrazione, bensì da qualità intrinseche del bene tutelato, che il provvedimento di vincolo deve soltanto riconoscere e dichiarare; (cfr., riassuntivamente, Corte Cost., 20 maggio 1999, n. 179). Ne consegue che essi attingono il territorio nel momento in cui, vigente la normativa di tutela, sussistono le condizioni di fatto qualitative e quantitative che rendono riconoscibile la risorsa paesaggistica.

XII. Quanto all'inizio di efficacia del vincolo sui beni paesaggistici la tesi più rigorosa ritiene che esso, avendo titolo nella legge, operi automaticamente, senza necessità di un provvedimento (di piano o altro) di individuazione. Secondo un'altra opzione ermeneutica, ai fini di certezza dei rapporti giuridici e di garanzia dei diritti individuali, l'inizio di efficacia del vincolo è subordinato alla localizzazione o perimetrazione, in via amministrativa, delle aree che la legge definisce, per categorie generali, come beni soggetti a tutela paesaggistica. Secondo un terzo filone interpretativo, l'inizio dell'efficacia del vincolo dipende dal tasso di specificità della fonte normativa che lo stabilisce ed, in definitiva, dai caratteri ontologici delle categorie normative dei beni paesaggistici. La giurisprudenza ha aderito alla terza tesi (Tar Marche, 18 dicembre 1992, n. 753, Tar Lazio, Sez. II, 8 settembre 1990, n. 1602, Cons. Stato, Sez. VI, 19 maggio 1994, n. 794) che, riconduce l'operatività del vincolo all'individuazione, puramente ricognitiva, dell'area da parte dell'amministrazione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.2389 del 02/05/2013 - Relatore: Carlo Saltelli -
Presidente: Carmine Volpe

Sintesi: A causa della sua ratio ed in virtù della stessa genericità della sua formulazione, la autorizzazione di cui agli artt. 1 e 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 riguarda ogni attività sottoposta a vincolo idrogeologico ed immutazione totale o parziale dei luoghi della zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ivi compresa in particolare l'attività edificatoria, con la precisazione che detta normativa non esclude che i terreni interessati da vincoli idrogeologici siano interessati dall'attività edificatoria, essendo invece consentito ai proprietari dei terreni vincolati di richiedere la rimozione del vincolo (o anche

2004. In particolare, l'art. 23 della l. reg. citata stabilisce che la sanzione pecuniaria sia sempre dovuta per il fatto di aver eseguito opere in assenza di autorizzazione (illecito formale) ed in caso di mancato ottenimento o mancata richiesta di autorizzazione in sanatoria, il ripristino dello stato dei luoghi. Appare evidente a tal punto l'equivoco in cui sono incorsi gli appellanti che hanno ritenuto che l'amministrazione provinciale abbia proceduto ad emanare due sanzioni per uno stesso fatto, senza considerare che con lo stesso fatto erano stati commessi due distinti illeciti amministrativi.»

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> BOSCHI --> REGIONI E PROVINCE --> PROVINCIA DI TRENTO

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.138 del 21/04/2017 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Roberta Vigotti

Sintesi: Nella provincia di Trento la realizzazione ex novo di un rifugio forestale si configura come un intervento di nuova costruzione, cui osta - in mancanza di una specifica deroga - la regola generale della inedificabilità delle zone destinate a bosco.

Sintesi: Nell'ottica della L.P. 11/2007, chi intende realizzare un rifugio forestale è tenuto a dimostrare, in concreto, che l'intervento si rende necessario per soddisfare le esigenze di preservazione, razionalizzazione e potenziamento dell'attività di forestazione di cui alla legge suddetta e l'amministrazione è tenuta a verificare se tali esigenze effettivamente sussistano.

Estratto: «7. Non può sottacersi che la tesi della ricorrente - in forza della quale il Comune, a fronte di una richiesta di realizzazione di un rifugio forestale in zona destinata a bosco, avrebbe dovuto omettere qualsiasi indagine circa la compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, trattandosi di una infrastruttura forestale assentita ex lege e conforme alla previsione dell'art. 58, comma 1, delle NTA - incontra significativi ostacoli. Innanzi tutto la prospettata realizzazione ex novo di un rifugio forestale si configura come un intervento di nuova costruzione, cui osta - in mancanza di una specifica deroga (come quella relativa ai lavori di sistemazione geologica ed idraulico-forestale di cui alla legge provinciale n. 11/2007, richiamati dall'art. 58, comma 2, delle NTA) - la regola generale della inedificabilità delle zone destinate a bosco, desumibile dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 58 delle NTA. Inoltre, come ha evidenziato l'amministrazione resistente, la tesi sostenuta da controparte «porterebbe certamente a fenomeni di autentica antropizzazione di territorio boscato o comunque destinato a bosco», perché ogni proprietario potrebbe reclamare il diritto di realizzare il proprio rifugio, in palese contrasto con la regola generale della inedificabilità delle suddette zone. Infine, se è vero che il Servizio Foreste nella nota del 20 gennaio 2016 ha affermato che gli strumenti di programmazione provinciale relativi al patrimonio boschivo richiamati dall'art. 58, comma 2, delle NTA non costituiscono, «ai sensi della normativa forestale», un ostacolo alla possibilità di realizzare rifugi forestali, è pur vero che nella predetta nota è stato altresì precisato che il Comitato Tecnico Forestale: A) si è occupato solo degli aspetti di propria competenza, relativi al vincolo idrogeologico di cui al Titolo II, Capo II della legge provinciale n. 11/2007, nonché del rispetto dei parametri dimensionali e delle caratteristiche tecniche dei rifugi forestali, previsti dal regolamento

approvato con il D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg; B) «non è entrato nel merito della compatibilità dell'iniziativa con gli strumenti urbanistici comunali», trattandosi di un aspetto di competenza dell'amministrazione comunale. 8. Peraltro - seppure si ritenesse che le disposizioni della legge provinciale n. 11/2007 in materia di infrastrutture forestali vadano ad integrare l'elenco degli interventi ammessi dall'art. 58 delle NTA nelle zone destinate a bosco - comunque non potrebbe pervenirsi alla conclusione che le finalità di preservazione, razionalizzazione e potenziamento dell'attività di forestazione, di cui al primo comma dell'art. 58 delle NTA, siano tali da consentire in ogni caso la realizzazione di infrastrutture forestali, ivi compresi i rifugi forestali. Difatti l'art. 62, comma 1, della stessa legge provinciale n. 11/2007 dispone che "la Provincia riconosce nella realizzazione e nella manutenzione della viabilità forestale e delle altre infrastrutture forestali, come definite all'articolo 2, lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale". Pertanto - anche a voler accogliere la tesi della ricorrente, secondo la quale le infrastrutture forestali non necessitano di una specifica previsione negli strumenti urbanistici - deve ritenersi che chi intende realizzare un rifugio forestale è tenuto a dimostrare, in concreto, che l'intervento si rende necessario per soddisfare le suddette esigenze di preservazione, razionalizzazione e potenziamento dell'attività di forestazione e che l'amministrazione è tenuta a verificare se tali esigenze effettivamente sussistano. Diversamente opinando, la realizzazione di rifugi forestali «porterebbe certamente a fenomeni di autentica antropizzazione di territorio boscato o comunque destinato a bosco», ossia a sovvertire la regola generale della inedificabilità delle zone destinate a bosco. Di conseguenza la tesi di fondo della ricorrente non può essere accolta ed acquista rilievo decisivo procedere all'esame delle ulteriori censure dedotte con il secondo motivo, tese a dimostrare che nel caso in esame esistono comprovate esigenze di gestione del bosco che giustificano la realizzazione di un rifugio forestale.»

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> BOSCHI --> REQUISITI

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.1041 del 04/08/2016 - Relatore: Maria Colagrande -
Presidente: Francesco Gaudieri

Sintesi: Dal quadro normativo emergente dall'art. 142 del d.lgs. 42/2004 e dall'art. 2, d.lgs. n. 227/2001 emerge che i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire, non soggetti a decadenza, perché traggono origine dalle caratteristiche dell'area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all'esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l'intervento dell'amministrazione, ma anche quello del legislatore assume valenza meramente ricognitiva e non costitutiva.

Estratto: «X. Venendo alla questione centrale della controversia inerente alla legittimità del vincolo sui terreni dei ricorrenti, occorre preliminarmente dar conto del quadro normativo rilevante ai fini della decisione. Il primo comma dell'art. 142 del d.lg. 42/2004 stabilisce: Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: a. [...] b. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo

tipologie, il ricorso non è fondato, risultando condivisibile l'eccezione sollevata dal Comune secondo il quale non si tratterebbe di vincoli aventi natura espropriativa ma di semplice estrinsecazione della potestà di conformazione del territorio. È pacifico in giurisprudenza che i vincoli di inedificabilità derivanti da zonizzazione hanno carattere conformativo e non hanno natura espropriativa, e perciò non sono soggetti a decadenza e all'obbligo dell'indennizzo. Secondo la giurisprudenza, il carattere conformativo dei vincoli di piano si configura ove tali vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica; di contro, se il vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (cfr, tra le numerose altre, Cass. N.2612/2006 e SSUU, n.173/2001). La destinazione urbanistica a verde pubblico, che comporta l'inedificabilità di parti del territorio comunale, si sostanzia in vincolo conformativo (Cassazione civile sez. I, 3 giugno 2010 n. 13461). Infatti, secondo la Giurisprudenza, tale destinazione deriva dalla circostanza che i caratteri morfologici, ambientali e produttivi posseduti dai terreni siano tali da differenziarli dalle altre aree del territorio comunale e che per essi si giustifichi una regolamentazione volta a privilegiare la conservazione o anche la ripresa o la possibilità di ripresa dell'attività agricola. Ora, nel caso specifico, sia la destinazione E2 che la destinazione E3 (bosco) concretizzano dei cd. vincoli conformativi, concernenti intere categorie di beni, cui è stata assegnata quella configurazione nel contesto più generale di tutta la disciplina del territorio. In particolare, la destinazione "bosco" viene fatta discendere dalla natura oggettiva del terreno, è correlata all'inedificabilità rappresenta una limitazione di ordine generale ricadente su una pluralità indistinta di beni e per finalità di interesse pubblico e non per la localizzazione lenticolare di un'opera pubblica (Cass. Civ. I, n. 19924/2007). Ne consegue l'infondatezza delle ricorso in parte qua.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO --> ZONE BOScate

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA SEZIONE III n.6138 del 12/12/2014 - Relatore: Dante D'Alessio - Presidente: Giuseppe Romeo

Sintesi: Non può ritenersi una sostanziale irrilevanza edilizia (e paesaggistica) di un impianto di telefonia mobile che preveda la realizzazione di un'antenna alta circa 30 metri, in prossimità di un'area boscata su un finto albero di pino, nonché consistenti lavori per la realizzazione della piattaforma di sostegno (di circa 10 mq.) e per le opere accessorie.

Estratto: «11.3.- Sulla base di tali disposizioni, considerato che, come risulta dagli atti (e non è contestato dalle parti), il sito oggetto dell'intervento si pone a pochi metri dagli alberi e quindi ad una distanza inferiore a 100 metri da un'area boschiva, correttamente il T.A.R. ha ritenuto che il Comune, in presenza del suddetto vincolo di inedificabilità assoluta, non poteva rilasciare in favore della TIM l'autorizzazione per la realizzazione della SRB in